**Assemblea nazionale degli Osservatori sulla giustizia civile**

**Il principio di effettività delle tutele civili.**

Rassegna di giurisprudenza di Giuseppe Vettori.

Il testo ( provvisorio e incompleto) è stato elaborato come parte di una voce per l’Enciclopedia del diritto.

1. La giurisprudenza delle Corti italiane.

La scienza giuridica e le Corti nazionali ed europee, con finalità diverse, utilizzano il principio di effettività. Sarà sufficiente qualche cenno per introdurre il tema.

La Corte costituzionale ha di recente individuato nell’art.24 della Costituzione non solo il diritto al “giusto processo”, ma anche il diritto ad una tutela sostanziale effettiva[[1]](#footnote-1) tratto dal coordinamento degli articoli 2, 3 e 24[[2]](#footnote-2) che assieme fissano un nesso inscindibile tra il diritto di adire il giudice e i diritti inviolabili della persona.

La Corte di Cassazione ha qualificato il principio di effettività come regola-cardine dell’ordinamento costituzionale, volto ad assicurare il diritto «ad un rimedio adeguato al soddisfacimento del bisogno di tutela di quella... unica e talvolta irripetibile situazione sostanziale di interesse giuridicamente tutelato»[[3]](#footnote-3).

La Corte di Giustizia si è servita del principio per dare massima attuazione alle Direttive in presenza di posizioni protette dall’ordine comunitario[[4]](#footnote-4) e la Corte EDU è intervenuta per garantire il diritto ad un rimedio effettivo, anche nei diritti fondamentali,nella proprietà, nel contratto e nella protezione dei diritti sociali[[5]](#footnote-5).

Basta qualche esempio.

La Corte costituzionale in una recente sentenza dichiara l’incostituzionalità di due leggi che, recependo una convenzione e la stessa carta delle Nazioni Unite, obbligavano il giudice italiano a “negare la propria giurisdizione in riferimento a crimini di guerra e contro l’umanità, lesivi dei diritti inviolabili della persona”[[6]](#footnote-6). La motivazione scandisce una serie di aspetti essenziali.

-gli art. 2 e 24 della Costituzione sono “inestricabilmente connessi nella valutazione di legittimità costituzionale”,

- il diritto al giudice e ad una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti inviolabili è sicuramente tra i grandi principi di civiltà giuridica in ogni sistema democratico del nostro tempo

-la ricerca del rimedio effettivo spetta al giudice ordinario applicando i diritti fondamentali che entrano nel contratto[[7]](#footnote-7)

La Corte di Cassazione interviene più volte.

Nel caso Cir-Fininvest per giustificare la scelta del rimedio effettivo[[8]](#footnote-8) di fronte alla possibilità di una tutela risarcitoria e di una tutela eliminativa dell’atto. Il principio del rimedio più adeguato sorregge espressamente la decisione.

Le sentenze sul rilievo d’ufficio della nullità utilizzano i principi del processo per contrastare, tramite l’effettività, interpretazioni consolidate ma del tutto formalistiche[[9]](#footnote-9). E tale metodo si consolida in altre pronunzie che utilizzano l’effettività e la ragionevole durata per fissare l’ambito della la modifica della domanda nel corso del processo civile[[10]](#footnote-10)

Nella attuazione dei diritti fondamentali e nella responsabilità civile la tematica del danno risarcibile[[11]](#footnote-11) è innovata dall’attuazione diretta della normativa costituzionale. Nella disciplina della concorrenza l’ effettività è utilizzata per ripartire l’onere della prova[[12]](#footnote-12).

1. La Corte di Giustizia della EU.

La Corte di Giustizia UE ha iniziato a utilizzare dagli anni ottanta il principio di effettività [[13]](#footnote-13) e le ultime sentenze sono assai significative.

Basta ricordare nei contratti del consumatore il richiamo dell’art.19 del Trattato e gli art. 38 e 47 della Carta di Nizza, per comporre alcune asimmetrie imputabili al professionista a tutela della funzionalità del mercato interno[[14]](#footnote-14), per potenziare la tutela ablativa rispetto a quella risarcitoria di fronte al diritto all’abitazione[[15]](#footnote-15), nel disporre la decadenza piena del diritto agli interessi per alcune violazioni delle regole sul merito creditizio[[16]](#footnote-16),nel concretizzare la clausola generale di buona fede tramite l’individuazione del rimedio effettivo[[17]](#footnote-17).

Come si è osservato esattamente la Corte utilizza l’effettività come un principio costituzionale con precise finalità. Eliminare le restrizioni nazionali nella protezione dei diritti, potenziare la funzione ermeneutica, individuare i rimedi più adeguati alla lesione[[18]](#footnote-18).

Nel caso Levez, si censura la norma interna che limita nel tempo per il lavoratore la richiesta di differenze retributive[[19]](#footnote-19). Nella sentenza Alassini, con espresso riferimento all’art.47 della Carta di Nizza, in materia di telecomunicazioni, si valuta positivamente una procedura di conciliazione, ma con precisi limiti[[20]](#footnote-20). Nel caso Aziz si afferma che una legge nazionale viola la Direttiva 93/13/Cee, se non prevede nel procedimento di esecuzione ipotecaria “motivi di opposizione tratti dal carattere abusivo di una clausola contrattuale”, con la conseguente sospensione del giudizio. [[21]](#footnote-21) Nella sentenza Courage[[22]](#footnote-22) della Corte di Giustizia afferma la compatibilità fra un azione di danni del consumatore e l’azione di nullità del contratto a cui lui stesso ha dato causa.

In molti casi la Corte va oltre tale valutazione e indica un effetto utile o un test di effettività delle tutele nazionali come nel caso Manfredi[[23]](#footnote-23), ove si è posta l’obbiettivo di preservare la concorrenzialità del mercato tramite l’esercizio della responsabilità aquiliana, da parte di ogni soggetto anche non consumatore.

Ciò è accaduto anche nel caso Sturgean[[24]](#footnote-24) con riferimento alla Direttiva 261del 2004 dove la Corte equipara il lungo ritardo alla cancellazione del volo,estendendo il diritto al risarcimento in base al principio di eguale trattamento. Le critiche mosse dalla dottrina per la mancanza di un’espressa disposizione legislativa sono state superate dalla Grand Chambre nel caso Nelson [[25]](#footnote-25) dove la Corte estende l’ambito della Direttiva e la interpreta alla luce del principio di effettività, motivando che la protezione dei passeggeri sarebbe stata insufficiente e ineffettiva in mancanza di equiparazione fra lungo ritardo e soppressione del volo[[26]](#footnote-26).

Il principio richiede alle Corti degli Stati nazionali di creare o perfezionare le tutele per un effettiva protezione dei diritti in base all’art. 19 TUE che pone un chiaro legame fra effettiva protezione e rimedio efficiente. Non è sempre facile questo controllo ma è possibile fissare alcuni criteri.

Anzitutto una tecnica rimediale non incide sull’*an* della protezione ma solo sulle modalità di applicazione della tutela più efficiente. Il rimedio non si sostituisce al diritto o all’obbligazione, ma intende fornire una tutela adeguata, in presenza di norme interne, come l’art. 24 della Costituzione e comunitarie come l’art.19 TUE. Gli esempi sono molteplici e spaziano dalla *culpa in contraendo[[27]](#footnote-27),* alla non discriminazione[[28]](#footnote-28) alle clausole abusive su cui è necessario un più ampio riferimento.

La Corte ha affermato più volte che le legislazioni nazionali non devono, in base al principio di effettività, “rendere in praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti ai consumatori dal diritto dell’Unione”[[29]](#footnote-29).

Esemplare è il criterio interpretazione delle clausole abusive. La Corte chiarisce quale siano le circostanze che determinano lo squilibrio fra diritti e obblighi “ malgrado il requisito della buona fede” e precisa il compito del giudice nazionale. Il quale “ deve verificare se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest’ultimo avrebbe aderito ad una siffatta clausola nell’ambito di un negoziato individuale”[[30]](#footnote-30). Ma il controllo si estende ad altri profili. Sulla possibilità di rilevare di ufficio la natura abusiva di una clausola, salvo opposizione del consumatore, la giurisprudenza è risalente e costante[[31]](#footnote-31), mentre sul livello di protezione dei dati personali trasferiti dall’Unione europea agli Stati Uniti, la Corte si è pronunziata di recente ed è stata annullata una decisione della Commissione (del 26 luglio 2000), fissando i limiti sulla conservazione e accesso al contenuto di comunicazioni elettroniche[[32]](#footnote-32).

Significativa al riguardo é una recentissima decisione che ribadisce l’assenza di effetto orizzontale delle direttive, ma richiama l’obbligo per gli Stati di realizzare il risultato indicato e di adottare i provvedimenti atti a garantire l’ adempimento di tale obbligo. Ciò anche con riferimento agli organi giurisdizionali che sono sollecitati ad adottare criteri ermeneutici del diritto interno conformi alla lettera e allo scopo della Direttiva per realizzare il suo obbiettivo, con l’unico limite del rispetto dei principi generali del diritto e di un interpretazione che sia *contra legem* del diritto interno[[33]](#footnote-33).

1. La Corte EDU

La Corte EDU, pur nel rispetto del principio di sussidiarietà, interviene con sempre maggiore incisività nel controllare, il contesto legislativo del nostro ordinamento,i diritti fondamentali,la durata del procedimento, la motivazione e l’esecuzione stessa delle sentenze[[34]](#footnote-34).

Il che è del tutto coerente con il ruolo peculiare della Convenzione e della Corte[[35]](#footnote-35). La prima non costituisce obblighi reciproci fra gli Stati contraenti, ma crea un obbligo e una garanzia collettiva per la tutela dei diritti delle persone contro le violazioni degli Stati; è un pilastro essenziale e “uno strumento costituzionale dell’ordine pubblico europeo da cui dipende la stabilità democratica del continente”. La Corte, attraverso una giurisprudenza sui casi concreti, indica il contenuto della Convenzione con un orientamento forte e stabile,visto la procedura molto rigorosa nell’ipotesi di un cambiamento di indirizzo[[36]](#footnote-36).

Il principio di effettività delle tutele è previsto nell’art. 13 ed utilizzato ampiamente dalla Corte come antidoto alla astrattezza delle situazioni soggettive. L’effettività è connaturale al diritto stesso, arricchisce il suo contenuto e amplia gli obblighi positivi degli Stati nell’adozione e attuazione di rimedi adeguati alla protezione sostanziale dell’interesse e capaci di rimuovere gli ostacoli all’esercizio[[37]](#footnote-37).

Sull’efficacia della Convenzione è noto che la Corte costituzionale ha riconosciuto il carattere interposto,fra norme costituzionali e ordinarie,con una supremazia funzionale rispetto a queste ultime. Sicchè in caso di contrasto insanabile fra legge nazionale e Convenzione, il giudice non può disapplicare la norma statale ma deve sollevare la questione di Costituzionalità[[38]](#footnote-38). Da qui ,dunque, l’idea che i precetti della CEDU siano più rigidi e resistenti delle norme ordinarie e ciò impone l’obbligo per i giudici nazionale di adottare una interpretativa compatibile con la Convenzione[[39]](#footnote-39).

Di recente la Corte costituzionale ha voluto delimitare questo potere-dovere con una pronunzia che ha fatto discutere e suscitato perplessità. In essa si ribadisce la funzione preminente della Corte di Strasburgo nell’interpretazione della CEDU, ma si precisa che l’interpretazione della legge nazionale spetta al giudice comune, il quale in ossequio all’art.101 Cost., deve conformarsi alla giurisprudenza della Corte solo in presenza di un “indirizzo consolidato”, di pronunzie della Grande Camera e in caso di una sentenza pilota[[40]](#footnote-40).

Certo è che la giurisprudenza della Corte ha inciso fortemente su aspetti essenziali delimitando, tramite il principio di effettività, la nozione e il contenuto di diritti fondamentali. Si pensi alla vita familiare, al rilievo del legame biologico nella filiazione naturale [[41]](#footnote-41) e affettivo nel rapporto fra minori e coniugi affidatari[[42]](#footnote-42), sino alla previsione di un obbligo positivo degli Stati di prevedere una disciplina e tutele effettive per le unioni civili anche omosessuali[[43]](#footnote-43).

In una recente sentenza si è censurato il potere del Curatore fallimentare di sciogliere un contratto preliminare ai sensi dell’art. 72 bis della Legge Fallimentare perché le Corti italiane, prima della riforma legislativa della norma,erano legittimate “unicamente ad esaminare la legalità formale della misura contestata, senza potersi occupare delle sue necessità e proporzionalità alla luce dei principi enunciati nell’art.1 del Protocollo 1 della Convenzione. Sicché si reputa contrario all’art. 13 CEDU tale istituto “*perché il sistema giuridico italiano non ha offerto alla ricorrente garanzie sufficienti contro l’arbitrio e l’interessata non ha avuto a sua disposizione un ricorso effettivo per far valere la sua doglianza a livello nazionale*[[44]](#footnote-44)”

Nella Causa *Dhahbi c. Italia*[[45]](#footnote-45) un lavoratore marocchino, regolarmente assunto da una ditta italiana, lamentava di non aver ricevuto l’assegno per il nucleo familiare che l’art.65 della legge n.448 del 1998 riserva ai cittadini italiani residenti in Italia. Il ricorrente sosteneva che tale prestazione gli era dovuta, anche in difetto di cittadinanza, in virtù dell’ Accordo euro- mediterraneo ratificato dall’Italia ( con legge n. 35 del 3 febbraio 1997). Riferiva anche che la Corte di Cassazione aveva ignorato la sua richiesta di porre la questione pregiudiziale alla CGE in merito all’interpretazione dell’accordo. La Corte di Strasburgo reputa che la mancanza di motivazione sul rinvio della questione pregiudiziale alla CGE comporti di per sé la violazione dell’art. 6 della Convenzione e contesta nel merito il rifiuto dell’assegno familiare con una motivazione puntuale.

Ricorda che gli Stati hanno un margine di discrezionalità nel disporre una disparità di trattamento in presenza di “ una giustificazione oggettiva e ragionevole.. espressa con proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito”. Ma osserva che il rifiuto, nel nostro caso, era basato unicamente sul difetto di cittadinanza e precisa che “ solo considerazioni molto serie possono indurla a ritenere compatibile con la Convenzione una disparità di trattamento esclusivamente fondata sulla cittadinanza”. Di più. Si precisa che “in queste circostanze e sebbene le autorità nazionali godano di un ampio margine di apprezzamento in materia di previdenza sociale, l’argomento adotto dal Governo non è sufficiente a convincere la Corte dell’esistenza, nella presente causa, di un rapporto ragionevole di proporzionalità che renderebbe la disparità contestata conforme alle esigenze dell’art. 14 della Convenzione”.

Dunque si è ritenuto legittima la riserva nazionale sulle proprie politiche sociali solo se priva di ogni profilo di discriminazione e in presenza di una espressa motivazione sulla proporzionalità fra la scelta nazionale e i mezzi impiegati dal legislatore nell’attuarla[[46]](#footnote-46) e ciò in conformità al principio, altrove formulato,che i rimedi non devono essere “meno favorevoli di quelli che riguardano reclami analoghi di natura interna né essere congegnati in modo tale da rendere praticamente impossibile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione”.[[47]](#footnote-47)

1. V. lo scritto notissimo di Chiovenda, Istituzioni di diritto processuale civile, I, Napoli, 1935 (ristampa 1965),p.39 ss.; e per una trattazione illuminante del principio in molti istituti del diritto processuale, Proto Pisani,Le tutele giurisdizionali dei diritti, Napoli, 2003; Id. Appunti preliminari sui rapporti tra diritto sostanziale e processuale, in Dir.e giur.,1978,I,1ss; Andrioli, Progresso del diritto e stasi del processo, in Scritti giuridici..Teoria generale del processo. Processo civile,Milano,2007,p.61;Picardi, Manuale del processo civile,Milano, 2006,p.16; Oriani, il principio di effettività della tutela giurisdizionale, Napoli,2008; Pagni, Tutela specifica e tutela per equivalente,Milano, 2004,p. 56, Piovani, voce Effettività, in Enc.dir. [↑](#footnote-ref-1)
2. V. D. Imbruglia, L’azione di risarcimento per fatti illeciti degli Stati e il principio di effettività della tutela giurisdizionale. Note a margine della sentenza della Consulta n.238 del 2014, in Persona e mercato, 2014, p.163ss. [↑](#footnote-ref-2)
3. Cass. 27 giugno 2013, n. 21255. [↑](#footnote-ref-3)
4. Reich, General Principles of EU Civil Law,Intersentia,2015, p.89ss. Id. Principles of Effectiveness and EU Contract Law, in Rutgers e Sirena ( a cura di), Rules and Principles in European Contract Law,Intersentia,2015,p.45 ss. [↑](#footnote-ref-4)
5. Trocker, Dal giusto processo all’effettività dei rimedi:l’”azione” nell’elaborazione della Corte europea dei diritti dell’uomo (parte prima), in Riv.trim.dir.proc.civ.,2007,p.36 ss. ora in , La formazione del Diritto processuale europeo, Torino, 2011, p. 111 ss. [↑](#footnote-ref-5)
6. Corte cost., 22 ottobre 2014, n. 238 [↑](#footnote-ref-6)
7. Corte cost. (ord.) n. 77 del 2014 [↑](#footnote-ref-7)
8. Cass., 17 settembre 2013,n.21255 [↑](#footnote-ref-8)
9. Cass.12 dicembre 2014 n. 26242 [↑](#footnote-ref-9)
10. Cass.sez.un.15 giugno 2015, n.12310, in Foro it.,2016,I,255 ed ivi nota di Motto, Le sezioni unite sulla modifica della domanda giudiziale [↑](#footnote-ref-10)
11. V.con diverso orientamento Nivarra, Rimedi: un nuovo ordine del discorso civilistico?, in Eur.dir.priv.,2015, p.583 ss., Di Majo, Rimedi e dintorni, ivi,2015,p.703 ss., Castronovo, Eclissi del diritto civile,Milano, 2015,p. 195ss,Nicolussi,Diritto soggettivo e rapporto giuridico. Cenni di una teoria generale tra diritto privato e pubblico, in Eur.dir.priv.,2014,p.1214. [↑](#footnote-ref-11)
12. Cass. 4 giugno 2015 n.11564 [↑](#footnote-ref-12)
13. CGE Johnston C-222/84 e CGE 15 ottobre 1987 C- su cui v. N.Trocker, La formazione del diritto processuale europeo, cit. p. 56 ss, e ora D. Dalfino, Accesso alla giustizia, principio di effettività ed adeguatezza della tutela giurisdizionale, in Riv.trim.dir.proc.civ., 2014,3, p. 910 ss. e CGE 13 marzo 2007, Unibet, C-432/05. [↑](#footnote-ref-13)
14. V. sul punto Trocker, Il diritto processuale europeo e le “tecniche” della sua formazione:l’opera della Corte di Giustizia,in Eur.dir.priv.,2010, p. 373 ss; Della Negra, Il diritto del consumatore ed i consumatori nel quadro giuridico europeo. Alcuni spunti di riflessione sui recenti orientamenti della Corte di Giustizia, in Persona e mercato,2010,p.317. Rochfeld, La protection du consumateur-contactant dans l’Union européenne: quelques enseignements sur le statut de la liberté contractualle et des contracts à durée indéterminée, in Rev.des contrats, 2013, p. 847 ss. [↑](#footnote-ref-14)
15. CGUE, 14 marzo 2013,n. C-415/11, Aziz c. Caixa d’ Estalvis de Catalunya, in Foro it. IV,5 ss. e in Contratti,2013,p.1059 con nota di Della Negra, Il “fairness test” nelle clausole vessatorie:La Corte di Giustizia e il diritto nazionale; v. anche Las Casas, Maugeri e Pagliantini, Recent tends of the assessment of unfairness of terms in consumer contracts: Aziz and Constructora Principado, in ERCL,2014 [↑](#footnote-ref-15)
16. V. CGUE,27 marzo 2014, Le Crédit Lyonnais c.Fesih Kalhan, n. 565/12 ove in caso di carenze nella valutazione del merito creditizio si prevede la decadenza ,totale e parziale, degli interessi convenzionali e legali, come sanzione dissuasiva. [↑](#footnote-ref-16)
17. CGE, 14 marzo 2013, 415/11, Azizi, cit.p.60 [↑](#footnote-ref-17)
18. Indica questa triplice funzione della effettività nelle pronunzie della Corte di Giustizia Reich, General Principles of EU Civil Law, op. cit., p.91ss. [↑](#footnote-ref-18)
19. CGUE, 1 dicembre 1998, n.326/96 Levez c.Jennings Itd, Raccolta, 1998,I,7835. [↑](#footnote-ref-19)
20. CGUE, 18 marzo 2010, cause riunite C-317/08,C-318/08,C-319/08 e C-320/08, Alassini. Telecom, in Foro it.2010.IV,361ss. La procedura obbligatoria non deve condurre a una decisione vincolante per le parti, comportare un ritardo sostanziale perla proposizione di un ricorso giurisdizionale, deve sospendere la prescrizione dei diritti in questione e non generare costi ingenti. La via elettronica non deve essere l’unica modalità di accesso e deve essere possibile il ricorso a provvedimenti provvisori in casi eccezionali. [↑](#footnote-ref-20)
21. CGUE, 14 marzo 2013,n. C-415/11, Aziz c. Caixa d’ Estalvis de Catalunya, in Foro it. IV,5 ss.ove si prevede che “la normativa spagnola..non appare conforme al principio di effettività, in quanto rende impossibile o eccessivamente difficile, nei procedimenti di esecuzione ipotecaria..l’applicazione della direttiva” 93/13. [↑](#footnote-ref-21)
22. Corte di Giustizia 20 settembre 2001 C-453/99. [↑](#footnote-ref-22)
23. Corte di Giustizia cause riunite da C-295/04 a C-298/04 [↑](#footnote-ref-23)
24. Corte di giustizia C-402/09 [↑](#footnote-ref-24)
25. Corte di Giustizia C-582 e 629/10 del 2012. [↑](#footnote-ref-25)
26. V. per ulteriori sentenze Reich, General Principles of EU Civil Law, cit. p. 96ss. [↑](#footnote-ref-26)
27. Reich, General Principles of EU civil Law, op, cit., 98, 99 ss. e il riferimento a CGUE, n.14/83, Von Colson and Kamann c.Land Nordrh-Westfalen (1984)ECR 1891. [↑](#footnote-ref-27)
28. V. ancora Reich, op. cit., p. 101 (e il riferimento a CGUE,C-555/07 Seda Kucukdevici c. Swedex Gmbh (2010) ECR I-365) ed ivi la citazione di alttre sentenze sul tema p. 101 nota 44. [↑](#footnote-ref-28)
29. Così in CGUE, 14 marzo 2013,C-415/11, Aziz, cit. punto 50 e altresi, analogamente, in CGUE, 26 ottobre 2006, Mostaza Claro, C-168/05, in Foro it.,2007,IV,373; CGUE, 6 ottobre 2009, C-40/08, Asturcom, ivi,2009,IV,489. [↑](#footnote-ref-29)
30. V ancora CGUE, 14 marzo 2013, C-415/11, Aziz, cit.,punto 69 e 75. [↑](#footnote-ref-30)
31. V. CGUE, 27 giugno 2000,n. C-240/98,C-241/98,C-243/98,C-244/98, Oceano c. Murciano Quintero e altri, CGUE, 4 giugno 2009,n.C-243/08 Pannon c.Sustikné Gyorfi, in Foro it.2009,c.489 tutte sulla valutabilità d’ufficio della clausola abusiva salvo opposizione del consumatore;CEGC,6 ottobre 2009 n.40/08,Asturcomc. Rodriguez Nogueira, ivi,2009, 489 sul contenuto abusivo di una clausola compromissoria e sul sindacato del giudice anche in caso di lodo con autorità di cosa giudicata;CGUE, 26 aprile 2012,n.C-472/10, Nemzeti c. Invitel, ivi 2013,c.170 sulle modifiche unilaterali del professionista; CGUE, 14 giugno 2012,n. C-618/10 Banco Espanol de Crédito c. Camino,ivi, 2013,170, sul rilievo d’ufficio della clausola abusiva già nel giudizio di ingiunzione, [↑](#footnote-ref-31)
32. CGUE 6 ottobre 2015 C-362/14, Grande Sezione,M.Schrems c. Data Protection Commissioner, Raccolta,2015 [↑](#footnote-ref-32)
33. CGUE, 19 aprile 2016, Dansk c. Successione Karsten Eigil Rasmussen, in [↑](#footnote-ref-33)
34. V. di recente CEDU 18 dicembre 2012 Coppola c. Italia n.5179/05; CEDU 12 novembre 2013 Cavaliere c.Italia, n. 50930/11; CEDU 4 febbraio 2014 Ceni c.Italia, n. 25376/06: CGE 15 gennaio 2014 Association de médiation sociale c. Union des symdicats CGT, n. C-176/12 [↑](#footnote-ref-34)
35. V.Zagrebelsky, Corte,convenzione europea ei diritti dell’uomo e sistema europeo di protezione dei diritti fondamentali, in Foro it. 2006,V, 353 ss. [↑](#footnote-ref-35)
36. V. ancora V.Zagrebelsky, op. ult. cit. [↑](#footnote-ref-36)
37. V. fra le prime sentenze Airey c. Irlande, 9 ottobre 1979, par. 24-28, série A n.32 in tema di maltrattamenti familiari e l’assenza di una tutela adeguata ed effettiva della donna coniugata; Lopez Ostra c. Espagne, 9 dicembre 1994, par. 52-58, série A n. 303-C in tema di emissioni intollerabili; Opux c. Turchia, n. 33401 del 2002, EDU,2009; Ocalan c. Turchia, ( GC) n.46221 del 1999, par. 159-176, EDU 2009, ancora su maltrattamenti familiari e rimedi statali in effettivi. [↑](#footnote-ref-37)
38. V. Corte Cost. n. 348 del 2007 e Corte Cost. n.317 del 2009; Corte cost. n. 80 del 2011: CGUE 24,aprile 2012, C-571/10; Corte Cost. n.238 del 2014. Isolato nel riconoscere l’effetto diretto Tar Lazio, 18 maggio 2010, n.11984.v, anche Cass.sez.un. 2 marzo 2010, n.1220. [↑](#footnote-ref-38)
39. V.V.Zagrebelsky, op. cit. [↑](#footnote-ref-39)
40. V. Cass. n.49 del 2015. [↑](#footnote-ref-40)
41. Marchx c. Belgio, 13 giugno 1979, par. 31-34, serie, A n. 31; Todorova c.Italia, 13 gennaio 2009,n. 33932 del 2006, par. 53-55. [↑](#footnote-ref-41)
42. Moretti e Benedetti c. Italia,27 aprile 2010, n. 16318 del 2007, par. 44-53. [↑](#footnote-ref-42)
43. Oliari e altri c. Italia, 21 luglio 2015, n. 18766/ 2011,par.165-187. [↑](#footnote-ref-43)
44. CEDU, 4 febbraio 2014, n.25376/06, *Ceni c. Italia*, punti 98, 99, 100, 101 e il richiamo a CEDU, 6 giugno 2013, n. 38450/05 *Sabanchiyeva e altri contro Russia* e a CEDU, 20 giugno 2002, n. 50963/99, *Al-Nashif c. Bulgaria*. [↑](#footnote-ref-44)
45. 8 aprile 2014, n. 17120/09 [↑](#footnote-ref-45)
46. CEDU, 8 aprile 2014, cit. 53: “per quanto riguarda i “motivi di bilancio” addotti dal Governo, la Corte ammette che la tutela degli interessi di bilancio dello Stato costituisce motivo legittimo della distinzione in questione. Tale scopo tuttavia, non può d per sé giustificare la disparità di trattamento denunciata”. [↑](#footnote-ref-46)
47. Corte di Giustizia, Grande sez., 19 luglio 2012, *Littlewoods v. Her Mjeesty’s Commissioners*, punti 27, 28, 31 e il richiamo alle sentenze 7 gennaio 2004, C-201/02, *Wels* e 19 settembre 2006, C-392/04 e C-422/04. [↑](#footnote-ref-47)